

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 25 ottobre 2018, n. 1

Risoluzione ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla "Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare" – COM (2018) 173 final.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venticinque** del mese di **ottobre**, alle ore 14.50, in Bari, nella Sala "Guaccerò", si è riunita

**LA VI COMMISSIONE CONSILIARE
NEI LAVORI CONGIUNTI CON LA IV COMMISSIONE CONSILIARE
IN SEDE CONSULTIVA**

sotto la Presidenza di Domenico Santorsola

Consiglieri presenti: Santorsola, Bozzetti, Di Bari, Franzoso, Maurodinoia, Mazzarano, Pellegrino, Pentassuglia, Ventola.

Consiglieri assenti al momento del voto : Vizzino, Morgante.

VISTI gli artt. 22, 32, e 37 dello Statuto della Regione Puglia;

VISTA la legge regionale 9 aprile 2018, n.11;

VISTO il regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la nota di convocazione delle Commissioni VI e IV n. 7452 del 19.10.2018;

VISTA la proposta di risoluzione della VI Commissione consiliare permanente, elaborata a seguito dei lavori congiunti con la IV Commissione consiliare permanente, competente *ratione materiae*, ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla "Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare" - COM (2018) 173 final.

FATTA PROPRIA la relazione del Presidente della VI Commissione consiliare permanente, Domenico Santorsola, nel testo che segue:

"Sigg.ri Colleghi Consiglieri,

La Proposta di Direttiva mira a ridurre le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare mediante l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'UE comprendente un breve elenco specifico di pratiche commerciali sleali vietate.

Gli agricoltori, i trasformatori, i commercianti, i rivenditori all'ingrosso e al minuto e i consumatori sono tutti attori della filiera alimentare. A causa del loro scarso potere contrattuale rispetto ai grandi operatori della filiera, gli operatori più piccoli sono, in generale, più soggetti a pratiche commerciali sleali. I produttori agricoli sono particolarmente vulnerabili a tali pratiche, in quanto mancano spesso di un potere contrattuale che corrisponda a quello dei loro partner a valle che acquistano i loro prodotti. Ciò è dovuto al fatto che le

alternative di cui dispongono per far giungere i loro prodotti ai consumatori sono limitate.

Un intervento teso ad affrontare le PCS vuole contribuire a creare parità di condizioni e consente agli operatori oggetto di PCS di beneficiare di mezzi di ricorso efficaci. Gli obiettivi specifici indicati nella Proposta di Direttiva sono i seguenti: mantenere la stabilità del mercato; aumentare il reddito dei produttori agricoli; migliorare la competitività del settore agricolo.

Rispetto alle conseguenze sull'ordinamento italiano, è importante evidenziare come l'Italia abbia introdotto, già dal 2012, una normativa sulla disciplina delle relazioni commerciali tra le imprese della filiera agro-alimentare, contenuta nell'art. 62 del DL n. 1/2012, che si era posta l'obiettivo di limitare gli effetti negativi delle pratiche commerciali sleali.

In sintesi, se alcune tutele sono già previste, emerge una diversa impostazione:

- La normativa italiana impone divieti (di PCS) che fanno riferimento a principi generali su contenuti, condizioni, prestazioni ecc., oggetto delle relazioni commerciali tra gli operatori.*
- La Proposta di Direttiva distingue, invece, pratiche commerciali comunque vietate elencandone le fattispecie concrete (es.: annullamento ordini con preavviso breve) e pratiche commerciali vietate, salvo accordi di fornitura "chiari ed univoci" (es. pagamenti per azioni promozionali).*

In considerazione di quanto innanzi rappresentato, viste le osservazioni e le criticità rilevate delle parti sociali e datoriali intervenute in audizione, viste le osservazioni dei consiglieri regionali presenti durante le audizioni, tenuto conto dei contributi forniti dalla Sezione Studi e Documentazione e dalla Sezione Assemblea del Consiglio, la VI Commissione del Consiglio regionale, a seguito dei lavori in seduta congiunta con la IV Commissione consiliare in data 25 ottobre 2018, ha predisposto la presente Risoluzione, contenente osservazioni e proposte in ordine al provvedimento in questione.

Con il presente atto si auspica l'approvazione della proposta di direttiva in esame, pur richiedendo che vengano apportate le modifiche suggerite dalle parti intervenute nel corso dei lavori.

Si invita, pertanto, la VI Commissione consiliare, in seduta congiunta con la IV Commissione consiliare, ad adottare e fare propria il testo di risoluzione in questione e si coglie l'occasione per ringraziare la Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività legislativa e la Sezione Assemblea del Consiglio per il supporto tecnico-legislativo".

LA VI COMMISSIONE CONSILIARE

ACQUISITO, nella stessa sede, il parere consultivo favorevole, all'unanimità, espresso dalla IV^a Commissione consiliare con decisione n. 82 del 25/10/2018 (prot. 76131), procede alla votazione dei Commissari della VI^a Commissione consiliare che approvano, all'unanimità, in sede referente, la proposta di risoluzione predisposta dalla VI Commissione consiliare permanente, in seduta congiunta con la IV Commissione consiliare;

PRESO ATTO della votazione,

LA VI COMMISSIONE CONSILIARE

APPROVA

la risoluzione ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2 allegato al trattato di Lisbona, sulla proposta di Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di "pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare" -COM (2018) 173 *final*, nel testo allegato alla presente, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il seguente esito:

- all'unanimità dei presenti.**

La VI COMMISSIONE CONSILIARE

Visti:

- gli articoli 10 e 12 del Regolamento interno del Consiglio;
- la legge regionale 9 aprile 2018 n. 11;
- gli articoli 8, 9, 24, co. 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- l'articolo 117, comma 5, della Costituzione;
- l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea che, in applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, disciplina il meccanismo di "Allarme rapido - *early warning*";
- la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimenta" - COM (2018) 173 final
- gli artt. 39, 40 e 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Visto che:

- il protocollo n. 2, allegato al trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "*early warning system*" e che l'art. 25 della L. 234/2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'art. 9 della L. 234/2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni europee, al comma 2, prevede che: "*I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle Assemblee e dai Consigli regionali e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 25*";

Considerato che:

- la partecipazione, da parte delle Assemblee legislative regionali, alla formazione del diritto dell'Unione Europea costituisce un significativo esempio di applicazione del principio di sussidiarietà e di esercizio di *governance* multilivello;
- è importante rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari, anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea;

Rilevato che:

- la presidenza del Consiglio regionale, con nota prot. 20180071013 del 4-10-2018, ha rimesso al presidente della VI Commissione permanente, in seduta congiunta con IV Commissione, ed alla Giunta Regionale la "*Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare*" -COM (2018) 173 final, al fine di acquisire i relativi pareri sui temi di interesse delle Commissioni ed assumere, eventualmente, un'ipotesi di risoluzione da adottare ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della legge regionale 11/2018 e del novellato art. 12 del Regolamento interno del Consiglio;
- La VI Commissione consiliare permanente, nei lavori in seduta congiunta con la IV Commissione consiliare riunita in data 11 ottobre 2018, per l'esame della "*Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare*"

-COM (2018) 173 final e nel corso della seduta sono stati auditi la CIA Agricoltori Italiani Puglia, il sindacato FLAI-CGIL Puglia, il sindacato Uila-Uil Puglia, Lega Coop Puglia, FedagriPesca Confcooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Confcommercio Puglia e la Struttura regionale dell'Autorità di gestione POR Puglia FESR/ FSE;

Esaminata la relazione illustrativa della proposta di direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare che si compone di 14 articoli:

- all'art. 1 (oggetto), si afferma che la tutela si applica soltanto alle piccole e medie imprese fornitrici della filiera alimentare, per quanto riguarda le vendite agli acquirenti che non sono piccole e medie imprese;
- all'art. 2 (definizioni), si forniscono le definizioni dei termini ricorrenti nelle disposizioni della direttiva: "acquirente", "fornitore", "piccola e media impresa", "prodotti alimentari" e "deperibilità;
- all'art. 3 (divieto di prassi che commerciali sleali) si elencano le pratiche commerciali sleali vietate;
- all'art. 4 (Autorità di contrasto designata) si impone agli Stati membri di designare un'autorità di contrasto competente per le pratiche commerciali sleali vietate;
- all'art. 5 (Denunce e riservatezza) che riguarda le denunce e stabilisce che l'autorità di contrasto deve essere in grado di trattare denunce riservate e di tutelare, su richiesta, l'identità del denunciante, si afferma che anche le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori dovrebbero essere in grado di presentare una denuncia presso l'autorità di contrasto, non soltanto a nome proprio in quanto parti contrattuali, ma anche in qualità di rappresentanti degli interessi dei loro membri, se questi ultimi sono piccole o medie imprese;
- all'art. 6 (poteri dell'autorità di contrasto) vengono disciplinati i poteri delle Autorità nazionali di contrasto;
- all'art. 7 (cooperazione tra autorità di contrasto) si prevede il coordinamento e la cooperazione tra le dette autorità;
- all'art. 8 (norme nazionali) si precisa che gli Stati membri possono prevedere ulteriori norme volte a combattere le pratiche commerciali sleali che vadano al di là del livello minimo garantito dall'Unione, a condizione che esse siano compatibili con quelle relative al mercato interno;
- all'art. 9 (relazione degli Stati membri) si stabiliscono gli obblighi di rendicontazione e degli Stati membri;
- agli artt. 10 (Procedura di comitato), 11 (valutazione), 12 (recepimento), 13 (entrata in vigore), 14 (destinatari), si stabiliscono le procedure di comitato, le procedure sulla valutazione della direttiva da parte della Commissione, l'individuazione dei destinatari negli Stati membri e l'entrata in vigore della direttiva;

Preso atto che:

- la suddetta proposta di direttiva è motivata dalla circostanza che gli operatori della filiera alimentare non godono tutti dello stesso potere negoziale. Le parti più deboli sono vittime di pratiche commerciali sleali. Non vi è uniformità tra i regimi nazionali sulle PCS e vi è scarso coordinamento tra gli Stati membri. Pertanto, gli operatori di alcuni Stati non sono adeguatamente tutelati e non vi è omogeneità nelle condizioni commerciali, generando un clima di incertezza nei confronti del commercio transfrontaliero;
- la proposta di Direttiva mira a ridurre le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare mediante l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'UE comprendente un breve elenco specifico di pratiche commerciali sleali vietate;

Considerato che:

- un intervento teso ad affrontare le PCS contribuisce a creare parità di condizioni e consente agli operatori vittime di PCS di beneficiare di mezzi di ricorso efficaci; in questo modo si contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune (PAC) di un tenore di vita equo per coloro che lavorano nell'agricoltura, di maggiore resilienza degli operatori più deboli e di migliore funzionamento della filiera alimentare;

- la dimensione economica della filiera agroalimentare Pugliese è notevole. Le imprese (unità locali) e le aziende agricole coinvolte risultano pari a 303.238, di cui 78.389 imprese agricole iscritte nel Registro imprese (le aziende agricole risultano molte di più e pari a 255.655), e 47.583 imprese operanti nei settori: industria, commercio (ingrosso e dettaglio) e servizi (ristorazione). La componente rappresentata dall'industria alimentare e di trasformazione di materie prime agricole conta 5.296 imprese. La fase distributiva e commerciale si articola nel commercio all'ingrosso (4.232 imprese), nel commercio al dettaglio tradizionale a prevalenza alimentare (17.872), negli intermediari del commercio di prodotti alimentari (2.552) e nella ristorazione (17.631). La regione Puglia è la seconda regione d'Italia, dopo la Sicilia, per superficie agricola utilizzata, la quale non ha subito variazioni percentuali tra il 2000 e il 2013 (-0,69%); al contrario, la variazione del numero delle aziende agricole tra il 2000 e il 2013 (la regione Puglia è la prima regione d'Italia per numero di aziende agricole) è stata importante e pari al -27,48%;
- nell'ambito della filiera pugliese, l'incidenza percentuale delle aziende agricole è molto elevata ed è pari al 84,3%, anche se in termini occupazionali il peso del settore agricolo si riduce notevolmente (40,5%).
- nel settore agricolo pugliese, ossia il settore prioritariamente indicato come destinatario delle disposizioni previste nella Proposta di Direttiva, nel 2016, la crescita è stata molto rallentata rispetto al positivo andamento del 2015, atteso il negativo andamento del settore a livello nazionale.

Preso atto che:

- la XIV Commissione Politiche per l'Unione Europea della Camera dei Deputati, in data 18 settembre, esprimeva parere favorevole con le seguenti osservazioni alla proposta in esame:
 - a)** si preveda l'estensione dell'ambito di applicazione della proposta a tutti i prodotti agricoli, e non soltanto alimentari, e a tutti i fornitori che non siano solo piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, includendo anche gli operatori che, sebbene stabiliti al di fuori dell'Unione europea, acquistano e vendono prodotti sul mercato interno, anche al fine di contrastare pratiche elusive;
 - b)** si introduca una definizione generale di pratica commerciale sleale basata su principi ampiamente riconosciuti e accettati nell'Unione europea e dalle differenti legislazioni nazionali;
 - c)** si estenda la facoltà, riconosciuta alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, di presentare una denuncia per conto di uno o più dei rispettivi membri, che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, anche alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappresentative;
 - d)** si preveda la possibilità per gli Stati membri di promuovere meccanismi di mediazione tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia;
 - e)** si preveda la possibilità per gli Stati membri di rafforzare i poteri delle autorità pubbliche di controllo, incaricate di far rispettare i divieti di pratiche commerciali sleali a livello nazionale;
- le Commissioni riunite X e XIII della Camera dei Deputati, in data 26 settembre 2018, esprimevano parere favorevole alla proposta di direttiva in esame osservando quanto segue:
 - a)** si preveda di estendere l'ambito di applicazione della proposta a tutti i prodotti agricoli, nonché ai servizi relativi a tali prodotti;
 - b)** si preveda altresì di estendere l'ambito di applicazione della proposta a tutti i fornitori che non siano solo piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, includendo anche gli operatori che, sebbene stabiliti al di fuori dell'Unione europea, acquistano e vendono prodotti sul mercato interno, anche al fine di contrastare pratiche elusive;
 - c)** all'articolo 2, comma 1, lettera e), si precisi la nozione di prodotto deperibile, a tal fine attingendo all'ordinamento italiano, che fa riferimento alla durata complessiva stabilita dal produttore;

- d)** all'articolo 3, comma 1, lettera a), si modifichi la pratica sleale ivi configurata, precisando che essa si verifichi quando l'acquirente versa il corrispettivo al fornitore dopo oltre 30 giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese dal ricevimento della fattura del fornitore per prodotti agricoli e alimentari deperibili, oppure dopo oltre 30 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti agricoli e alimentari deperibili, se tale data è successiva; ovvero 60 giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese dal ricevimento della fattura del fornitore per i prodotti agricoli e alimentari, oppure dopo oltre 60 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti agricoli e alimentari, se tale data è successiva;
- e)** al medesimo articolo, si integri l'elenco delle pratiche sleali che sono comunque vietate ai sensi del paragrafo 1, con l'inclusione delle vendite di prodotti agricoli e alimentari ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto (maggiorato dalle eventuali tassazioni gravanti sul bene e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo), delle vendite dei prodotti agricoli prima che vengano piantati o giungano a maturazione (così dette aste al buio), delle vendite nelle quali il contratto di fornitura viene assegnato al prezzo più basso a seguito dell'espletamento di due gare, nella seconda delle quali la base d'asta è il prezzo minore raggiunto durante la prima (così dette vendite a doppio ribasso);
- f)** all'articolo 3, comma 2, si preveda che le pratiche ivi elencate - indipendentemente dall'accordo su di esse raggiunto - siano vietate se sono il risultato della dipendenza economica del fornitore rispetto all'acquirente, conseguentemente introducendo all'articolo 2 una definizione di dipendenza economica che faccia riferimento ad una relazione di potere tra un fornitore e un acquirente con intensità diversa di potere contrattuale, nella quale il fornitore dipende dall'acquirente in considerazione dell'importanza delle prestazioni fornite in termini di quantità, reputazione dell'acquirente, quota di mercato o mancanza di sufficienti alternative di vendita;
- g)** si inserisca, all'articolo 2 del testo in esame, una lettera a.0) che definisca "pratica commerciale sleale" qualsiasi pratica che: si discosti nettamente da una buona condotta commerciale, sia in contrasto con i principi di buona fede e correttezza e venga imposta unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte; imponga o tenti di imporre al fornitore un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico dell'acquirente; ovvero - imponga o tenti di imporre un significativo squilibrio di diritti e doveri sul fornitore nella relazione commerciale prima, durante o dopo il contratto, contestualmente introducendo, all'articolo 3, un comma 10 aggiuntivo volto a prevedere che gli Stati membri possono vietare qualsiasi ulteriore pratica commerciale sleale, come definita dalla lettera a.0), oltre quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3;
- h)** si introduca, dopo l'articolo 3, una disposizione volta a prevedere, per i contratti di fornitura dei prodotti agricoli ed alimentari, l'obbligo della forma scritta e della stipula del contratto prima della consegna;
- i)** all'articolo 4, si precisi che, al fine di far rispettare i divieti di cui all'articolo 3 a livello nazionale, ogni Stato membro possa designare un'autorità pubblica già esistente o di nuova istituzione;
- j)** si regolamenti il procedimento innanzi alle autorità di contrasto, introducendo obblighi di presa in carico delle denunce ricevute e termini per la conclusione del procedimento medesimo;
- k)** si estenda la facoltà, riconosciuta alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, di presentare una denuncia e di prendere parte al procedimento per conto di uno o più dei rispettivi membri, che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, anche alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappresentative;
- l)** si preveda la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia.

Ritenuta:

- l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea e ai negoziati che seguiranno sulla Proposta di Direttiva attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni;

- l'opportunità di contribuire a favorire la massima circolazione delle osservazioni sull'attività svolta in fase ascendente, al fine di intervenire precocemente nel processo decisionale europeo;

Rilevato che la Commissione permanente VI, nei lavori congiunti con la Commissione IV, ha condiviso le considerazioni di seguito riportate:

Con riferimento alla valutazione del merito della proposta in esame si evidenzia che:

L'ambito della proposta non riguarda direttamente le competenze regionali. Tuttavia la proposta di direttiva in esame è riconducibile all'iniziativa n. 9 dell'allegato I - Nuove Iniziative del Programma di lavoro della Commissione per il 2018, che è tuttora all'esame delle Commissioni consiliari competenti.

Come già affermato innanzi, la tematica in trattazione interessa molto per le ripercussioni che può avere sull'economia regionale, atteso che la dimensione economica della filiera agroalimentare pugliese è notevole. Gli effetti delle speculazioni commerciali, poste in atto a danno soprattutto dei produttori agricoli, sono più che evidenti.

Negli anni novanta la diffusione della vendita dei prodotti ortofrutticoli negli scaffali della GDO, ha creato grandi aspettative per i produttori.

Purtuttavia, ad oggi si può affermare che la situazione è peggiorata sia a scapito del produttore che del consumatore. Il produttore, purtroppo, riceve un prezzo del prodotto che copre appena il costo di produzione ed il consumatore allo scaffale trova un prodotto a costi esorbitanti, il che disincentiva quindi il consumo senza fornire la garanzia della freschezza del prodotto.

La normativa italiana, in particolare l'art. 62 del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, prevede una serie di garanzie per i produttori che tuttavia nei fatti, nella gran parte dei casi, sono disattese, a partire dai tempi lunghissimi nei pagamenti delle forniture.

A ciò si aggiunge il sistema delle doppie aste che riduce ulteriormente i prezzi dei prodotti agricoli, favorendo le grandi catene commerciali che lavorano sui grandi volumi di prodotto da acquistare.

Questa situazione sta determinando la drastica riduzione del reddito delle aziende agricole e delle loro cooperative di trasformazione, determinando spesso la chiusura delle stesse, che non riescono più a trarre un reddito dignitoso dall'attività. Tutto ciò contribuisce anche allo sviluppo del fenomeno del lavoro nero e del caporalato.

Ed infatti nel corso della discussione tenutasi presso la Commissione consiliare VI, riunita in seduta congiunta con la Commissione consiliare IV, in occasione delle audizioni degli stakeholders regionali, è emerso che, nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agroalimentare non vi è alcun riferimento al lavoro dipendente, malgrado esso rappresenti l'anello debole in tutta la filiera, la principale vittima di pratiche sleali che hanno come effetto quello di deprimere i prezzi alla produzione, a vantaggio delle grandi aziende di distribuzione. La catena dello sfruttamento del lavoro si alimenta, infatti, delle distorsioni lungo tutta la filiera, dalla distribuzione all'industria, a partire dalle campagne dove i prodotti agricoli sono pagati sottocosto, a volte pochi centesimi, spingendo le imprese oneste a chiudere e a lasciare spazio all'illegalità. Il sistema delle aste a doppio ribasso, in particolare, stressa tutti gli anelli dell'agroalimentare e altera completamente i principi della libera concorrenza. La mancanza di trasparenza e la logica con cui vengono organizzate queste aste serve a scatenare una guerra dei prezzi al ribasso che si ripercuote su tutti, dal produttore al lavoratore, e danneggia anche il consumatore, attratto dal prezzo più basso che non rende giustizia degli sforzi e dell'impegno di quei produttori che fanno della qualità e della legalità il proprio codice di condotta.

In proposito si riporta il seguente parere:

- **si esprime** apprezzamento per il fatto che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione europea riconoscano, attraverso la pubblicazione della proposta, l'esistenza del fenomeno e la necessità di un atto di indirizzo europeo;
- **si esprime** apprezzamento altresì per la collocazione della problematica delle pratiche sleali nell'ambito del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (art. 39, 40, 43) e più specificatamente in ambito PAC

- laddove riconosce ad essa competenze in materia di regolazione, *“in quanto la loro assenza potrebbe compromettere l’obiettivo di assicurare un tenore di vita equo agli addetti all’agricoltura”*;
- **si aderisce** pienamente a quanto osservato dalle Commissioni XIV e X-XIII riunite della Camera dei Deputati nei rispettivi pareri del 18 e 26 settembre 2018; in particolare con riguardo al parere del 26 settembre 2018, si esprime condivisione per i punti **a)** *si preveda di estendere l’ambito di applicazione della proposta a tutti i prodotti agricoli, nonché ai servizi relativi a tali prodotti*; **b)** *si preveda altresì di estendere l’ambito di applicazione della proposta a tutti i fornitori che non siano solo piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, includendo anche gli operatori che, sebbene stabiliti al di fuori dell’Unione europea, acquistano e vendono prodotti sul mercato interno, anche al fine di contrastare pratiche elusive*; **c)** *all’articolo 2, comma 1, lettera e), si precisi la nozione di prodotto deperibile, a tal fine attingendo all’ordinamento italiano, che fa riferimento alla durata complessiva stabilita dal produttore*; **e)** *all’art 3, co. 1, lett. a, si integri l’elenco delle pratiche sleali che sono comunque vietate ai sensi del paragrafo 1, con l’inclusione delle vendite di prodotti agricoli e alimentari ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto (maggiorato dalle eventuali tassazioni gravanti sul bene e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo), delle vendite dei prodotti agricoli prima che vengano piantati o giungano a maturazione (così dette aste al buio), delle vendite nelle quali il contratto di fornitura viene assegnato al prezzo più basso a seguito dell’espletamento di due gare, nella seconda delle quali la base d’asta è il prezzo minore raggiunto durante la prima (così dette vendite a doppio ribasso)*; **g)** *si inserisca, all’articolo 2 del testo in esame, una lettera a.0) che definisca “pratica commerciale sleale” qualsiasi pratica che: si discosti nettamente da una buona condotta commerciale, sia in contrasto con i principi di buona fede e correttezza e venga imposta unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte; imponga o tenti di imporre al fornitore un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico dell’acquirente; ovvero - imponga o tenti di imporre un significativo squilibrio di diritti e doveri sul fornitore nella relazione commerciale prima, durante o dopo il contratto, contestualmente introducendo, all’articolo 31 un comma aggiuntivo volto a prevedere che gli Stati membri possono vietare qualsiasi ulteriore pratica commerciale sleale, come definita dalla lettera a.0), oltre quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3*; **h)** *si introduca, dopo l’articolo 3, una disposizione volta a prevedere, per i contratti di fornitura dei prodotti agricoli ed alimentari, l’obbligo della forma scritta e della stipula del contratto prima della consegna*; **k)** *si estenda la facoltà, riconosciuta alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, di presentare una denuncia e di prendere parte al procedimento per conto di uno o più dei rispettivi membri, che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, anche alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappresentative*;
 - **si valuta** con favore la volontà di istituire un coordinamento europeo delle Autorità di contrasto di cui agli artt. 6 e 7 della proposta di direttiva e di avere conferito alla medesima Autorità il potere di svolgere indagini, anche di propria iniziativa, nonché di imporre sanzioni;
 - **si esprime** perplessità in ordine alla mancanza, nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agroalimentare, di alcun riferimento al lavoro dipendente, malgrado esso rappresenti l’anello debole in tutta la filiera, la principale vittima di pratiche sleali che hanno come effetto quello di deprimere i prezzi alla produzione, a vantaggio delle grandi aziende di distribuzione. La catena dello sfruttamento del lavoro si alimenta delle distorsioni lungo tutta la filiera, dalla distribuzione all’industria, a partire dalle campagne dove i prodotti agricoli sono pagati sottocosto, a volte pochi centesimi, spingendo le imprese oneste a chiudere e a lasciare spazio all’illegalità. Il sistema delle aste a doppio ribasso, in particolare, stressa tutti gli anelli dell’agroalimentare e altera completamente i principi della libera concorrenza. La mancanza di trasparenza e la logica con cui vengono organizzate queste aste serve a scatenare una guerra dei prezzi al ribasso che si ripercuote su tutti: dal produttore al lavoratore e danneggia anche il consumatore, attratto dal prezzo più basso che non rende giustizia degli sforzi e dell’impegno di quei produttori che fanno della qualità e della legalità il proprio codice di condotta.
 - **Si auspica** pertanto che le aste al doppio ribasso vengano vietate in modo che gli elementi deboli della filiera non debbano subire l’autoregolamentazione messa in atto da alcune grandi aziende;

- Si auspica inoltre che l'approvazione della nuova normativa europea, per converso, porti ad incentivare la nascita di accordi di filiera che favoriscano la collaborazione di tutti gli attori della catena di approvvigionamento, dal più piccolo sino alla GDO, in modo da evitare distorsioni del mercato, quali la messa in atto di pratiche sleali all'interno della catena di approvvigionamento;

FA PROPRIA

la presente risoluzione contenente le osservazioni ed i pareri innanzi espressi, che si intendono qui integralmente richiamati:

SI IMPEGNA

- altresì, ad inviare la presente risoluzione, per il tramite del Presidente del Consiglio regionale, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, al Governo - Dipartimento politiche europee, al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza delle Assemblee legislative europee (CALRE), ai sensi dell'art. 9, comma 2, e art. 25 della legge n. 234/2012;
- a verificare nelle sedi opportune il seguito dato alle osservazioni formulate sugli atti e le proposte legislative della Commissione europea e trasmesse con Risoluzione al Governo ai sensi della legge n. 234/2012

Il Dirigente
Anna Rita Delgiudice

Il Presidente
Domenico Santorsola